

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 29/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 29/02	Parere della Commissione nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione	2
2001/C 29/03	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	3
2001/C 29/04	Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie	4
2001/C 29/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2310 — Hutchison/Investor/HI3G) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2001/C 29/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2306 — Berkshire Hathaway/Johns Manville) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2001/C 29/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2143 — BT/Viag Interkom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
2001/C 29/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1979 — CDC/Banco Urquijo/JV) ⁽¹⁾	8
2001/C 29/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2118 — Telenor/Procuritas/Isab/Newco) ⁽¹⁾	8
2001/C 29/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2131 — BCP/Interamericain/Novabank/JV) ⁽¹⁾	9
2001/C 29/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2156 — Rewe/Sair Group/LTU) ⁽¹⁾	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 29/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2245 — Metsä-Serla/Zanders) ⁽¹⁾	10
2001/C 29/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2096 — Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV) ⁽¹⁾	10
2001/C 29/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2137 — SLDE/NTL/MSCP/Noos) ⁽¹⁾	11
2001/C 29/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2114 — Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG/JV) ⁽¹⁾	11
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 29/16	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	12
2001/C 29/17	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso alcuni paesi terzi	13
2001/C 29/18	Modifica del bando di gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi verso l'isola della Riunione	13
2001/C 29/19	Testi pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 29 E	14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**29 gennaio 2001***(2001/C 29/01)*

1 euro	=	7,4622	corone danesi
	=	8,86	corone svedesi
	=	0,6304	sterline inglesi
	=	0,9193	dollari USA
	=	1,3825	dollari canadesi
	=	107,15	yen giapponesi
	=	1,5228	franchi svizzeri
	=	8,195	corone norvegesi
	=	79,39	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6925	dollari australiani
	=	2,111	dollari neozelandesi
	=	7,2429	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Parere della Commissione nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

(2001/C 29/02)

Il presente parere si basa sull'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione e si riferisce all'applicazione dell'articolo 5 di quest'ultima.

In applicazione dell'articolo 5 della direttiva 73/23/CEE è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ il seguente riferimento alla norma armonizzata EN 60598-1:

— EN 60598-1:1997

Apparecchi di illuminazione — Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

Un difetto di questa norma armonizzata è stato notificato alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva «bassa tensione».

Questa notifica si riferisce ai rischi incorsi se una lampada non è fornita di terminale di collegamento. In questi casi esiste la possibilità, in condizioni d'impiego ragionevolmente prevedibili, che il consumatore acquisti un terminale di collegamento inadatto per dimensioni, caratteristiche o difficoltà di assemblaggio. Potrebbero così risultare compromessa la protezione della lampada contro il contatto delle persone con la parte «viva» della lampada oppure modificate le sue proprietà isolanti.

A causa della non conformità alla condizione generale di cui al punto 1c dell'allegato I della direttiva la norma è stata considerata contraria ai requisiti della direttiva «bassa tensione», in particolare quelli di cui ai punti 2a e 2d dell'allegato I. Tali punti sono riportati qui di seguito:

«1. Requisiti generali

- c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura e adeguata.
- 2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico. In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
 - a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
 - d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.»

Il difetto della norma EN 60598-1:1997 è stato stabilito dalla Commissione nel suo parere del 19 maggio 1998 e notificato a tutti gli Stati membri. Il Cenelec è stato in seguito invitato a modificare la norma.

In risposta a questo parere l'emendamento EN 60598-1:1997/A13:1999 dell'organismo europeo di normalizzazione Cenelec è stato adottato il 1° giugno 1999 (non pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*), con il seguente titolo:

— EN 60598-1:1997/A13:1999

Apparecchi di illuminazione — Parte 1: Prescrizioni generali e prove

Emendamento 13

Tuttavia l'emendamento EN 60598-1:1997/A13:1999 è stato considerato insufficiente a soddisfare le preoccupazioni suscitate in tema di sicurezza, poiché sarebbe ancora possibile attersi alla norma e mettere sul mercato lampade prive di terminale di collegamento allegando un avviso.

La Commissione ritiene pertanto ancora possibile che gli apparecchi elettrici fabbricati conformemente alle norme EN 60598-1:1997 ed EN 60598-1:1997/A13:1999 non rispettino la prescrizione fondamentale della direttiva «bassa tensione».

Questa conclusione è stata sostenuta dai rappresentanti delle amministrazioni nazionali alla riunione del gruppo di lavoro di cooperazione amministrativa, istituito dalla direttiva «bassa tensione» tenutasi il 26 aprile 2000.

La Commissione ha pertanto chiesto all'organismo europeo di normalizzazione Cenelec di prendere ulteriori provvedimenti per garantire che il rischio descritto venga adeguatamente preso in considerazione nell'ambito di un nuovo emendamento alla norma armonizzata EN 60598-1:1997.

In assenza di una norma armonizzata modificata i produttori, quando applicano le norme armonizzate per stabilire la conformità di apparecchi con la direttiva «bassa tensione», oltre a rispettare i requisiti delle norme EN 60598-1:1997 e A13:1999, devono prendere i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio dovuto all'assenza di un terminale di collegamento per le lampade. Tale rischio include l'impiego di terminali di collegamento comunemente disponibili sul mercato, che potrebbero compromettere la protezione contro il contatto indiretto con una parte «viva» della lampada oppure le sue proprietà isolanti a causa delle loro dimensioni o l'impossibilità di collegarli in modo appropriato.

⁽¹⁾ GU L 77 del 26.3.1973, modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 268 del 22.9.1999, pag. 1.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2001/C 29/03)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale del Commercio (divisione B-1), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾, in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Fibre di poliesteriin fiocco & Fasci di filamenti di poliesteri	Bielorussia	Dazio	Regolamento (CE) n. 1490/96 (GU L 189 del 30.7.1996) esteso alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri dalla Bielorussia, dal regolamento (CE) n. 2513/97 (GU L 346 del 17.12.1997)	31.7.2001

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2001/C 29/04)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali di una licenza rilasciata dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria:

Österreichische Bundesbahnen (Ferrovie austriache)
Elisabethstraße 9
A-Austria 1010 Vienna

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria:

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
(Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia).

3. Data della decisione:

10 luglio 2000

Primo rilascio

Sospensione

Revoca

Modifica

4. Numero della licenza:

GZ 821.513/2-II/C/121/00

5. Condizioni e obblighi:

- Dimostrare all'organo preposto alla ripartizione delle capacità e all'autorità che rilascia la concessione di possedere una sufficiente copertura della responsabilità civile mediante assicurazione o misure analoghe.
- Dimostrare il possesso di un'autorizzazione rilasciata da un responsabile per l'ordine e la sicurezza dell'impresa ferroviaria.

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica:

- Avviamento dell'attività entro tre anni dalla data di rilascio della concessione.
- Obbligo di comunicare sollecitamente alle autorità che rilascia la concessione ogni modifica delle condizioni della concessione o il venir meno delle stesse.
- Al più tardi 6 mesi prima della scadenza di un periodo di 5 anni a decorrere dal rilascio della concessione dimostrare che continuano a sussistere le condizioni legali per il mantenimento della stessa.

7. Altre osservazioni:

La concessione è rilasciata all'impresa ferroviaria per l'erogazione di servizi nel settore del trasporto merci.

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze (nome, telefono, fax e indirizzo e-mail):

Sig.ra Mag. Regina Roithner, Ref. II/C/121
Tel. (43) 1 711 62/22 04; fax (43) 1 711 62/22 99.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2310 — Hutchison/Investor/HI3G)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 29/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 gennaio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Hutchison Whampoa Limited («Hutchison») (Hong Kong) ed Investor AB («Investor») (Svezia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa HI3G Access AG (HI3G) (Svezia) mediante contratto di gestione o acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Hutchison: varie attività, comprendi ti, fra l'altro, le telecomunicazioni e il commercio elettronico, le attività portuali, immobiliari, alberghiere e dell'energia,
 - Investor: holding con partecipazioni minoritarie in vari gruppi industriali, quali ABB, AstraZeneca e Ericsson. Investor controlla, congiuntamente con British Aerispace, Saab/Celsius,
 - HI3G: telecomunicazioni (detentore di una licenza UMTS in Svezia).
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2310 — Hutchison/Investor/HI3G, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2306 — Berkshire Hathaway/Johns Manville)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 29/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 gennaio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa holding Berkshire Hathaway Inc. («Berkshire», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Johns Manville («JM», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Berkshire: assicurazione contro gli incidenti e contro danni a cose (diretta e riassicurazione); varie attività di produzione,

— JM: attività di isolamento, di copertura tetti e prodotti per i pavimenti e i muri.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2306 — Berkshire Hathaway/Johns Manville, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2143 — BT/Viag Interkom)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 29/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 gennaio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa British Telecommunications plc («BT»), tramite una filiale, la società holding BT Interkom Verwaltungs GmbH, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Viag Interkom GmbH & Co. («Viag Interkom»), una impresa comune di pieno esercizio, controllata congiuntamente da BT e da E.ON AG, mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BT: telefonia, comunicazione dati, Internet, infrastruttura e fornitura di apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni a privati ed imprese, principalmente nel Regno Unito,

— Viag Interkom: telefonia ed infrastruttura nel settore delle telecomunicazioni in Germania.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2143 — BT/Viag Interkom, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1979 — CDC/Banco Urquijo/JV)**

(2001/C 29/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 agosto 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1979. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2118 — Telenor/Procuritas/Isab/Newco)**

(2001/C 29/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 25 settembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2118. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2131 — BCP/Interamericain/Novabank/JV)**

(2001/C 29/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 15 settembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2131. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2156 — Rewe/Sair Group/LTU)**

(2001/C 29/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2156. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2245 — Metsä-Serla/Zanders)**

(2001/C 29/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 15 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2245. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2096 — Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV)**

(2001/C 29/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2096. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2137 — SLDE/NTL/MSCP/Noos)**

(2001/C 29/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 16 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2137. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2114 — Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG/JV)**

(2001/C 29/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 settembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua italiano e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CIT» della base dati Celex, documento n. 300M2114. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(2001/C 29/16)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

23 gennaio 2001

Regolamento (CE) n./ Decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario/ destinazione	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (EUR/t)
31/2001	A	12/00	WFP/Etiopia	HCOLZ	500	DEB	MUTUAL AID ADM. SERVICES NV — ANTWERPEN (B)	674,00
32/2001	A	281/99	EuronAid/Haiti	PISUM	640	EMB	n.a.	(¹)
33/2001	A	282/99	EuronAid/Haiti	CM	54	EXW	PAULO JORGE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO — SENHORA DA HORA (P)	1 353,00

n.a. Fornitura non aggiudicata.

(¹) Seconda scadenza per la presentazione delle offerte: 6 febbraio 2001.

BLT:	Frumento tenero	FABA:	Fave (<i>Vicia faba major</i>)	Lsub1:	Alimento per lattanti
DUR:	Frumento duro	FEQ:	Favette (<i>Vicia faba equina</i>)	Lsub2:	Alimento di proseguimento
ORG:	Orzo	PISUM:	Piselli spezzati	LHE:	Latte ad alto valore energetico
MAI:	Granturco	SUB:	Zucchero bianco	AC:	Alimento composto
SEG:	Segala	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	PAL:	Paste alimentari
SOR:	Sorgo	HTOUR:	Olio di girasole raffinato	SAR:	Conserve di sardine
CBR/M/L:	Riso lavorato a grani tondi, medi o lunghi	HOLI:	Olio d'oliva	CM:	Conserve di sgombro
RPR/M/L:	Riso parboiled a grani tondi, medi o lunghi	HMAI:	Olio di granturco	CB:	<i>Corned beef</i>
BRI:	Rotture di riso	HSOJA:	Olio di soia	BPJ:	Conserve di carni bovine
FBLT:	Farina di frumento tenero	LEP:	Latte scremato in polvere	PFB:	Pasticcio di fegato di bovino
FMAI:	Farina di granturco	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	CP:	Conserve di carni suine
FSEG:	Farina di segala	LDEP:	Latte semiscremato in polvere	PFP:	Pasticcio di fegato di suino
SDUR:	Semola di frumento duro	LENP:	Latte intero in polvere	CV:	Conserve di pollame
SMAI:	Semola di granturco	B:	Burro	DEST:	Franco destino
FHAF:	Fiocchi d'avena	BO:	Butteroil	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
CT:	Concentrato di pomodoro	FETA:	Formaggio del tipo feta	DEN:	Reso porto di sbarco — franco nave
PT:	Pomodori in polvere	FROF:	Formaggio fuso	EMB:	Reso porto d'imbarco
COR:	Uva secca di Corinto	BABYF:	Alimento per lo svezzamento a base di cereali	EXW:	Franco fabbrica
		BISC:	Biscotti		
		WSB:	Miscela frumento-soia		

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso alcuni paesi terzi

(2001/C 29/17)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 293 del 14 ottobre 2000)

A Pagina 28, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, è di circa 20 000 t.»

Modifica del bando di gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi verso l'isola della Riunione

(2001/C 29/18)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 293 del 14 ottobre 2000)

A pagina 25, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della sovvenzione massima alla spedizione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽²⁾ è di circa 20 000 t.»

⁽¹⁾ GU L 265 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

Testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 29 E

(2001/C 29/19)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

EUDOR: <http://eudor.eur-op.eu.int>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
Commissione		
2001/C 29 E/01	Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino [COM(2000) 100 def. — 1999/0116(CNS)]	1
2001/C 29 E/02	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori [COM(2000) 275 def. — 2000/0115(COD)] ⁽¹⁾	11
2001/C 29 E/03	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto [COM(2000) 276 def./2 — 2000/0117(COD)] ⁽¹⁾	112
2001/C 29 E/04	Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001 [COM(2000) 548 def. — 2000/0225(CNS)] ⁽¹⁾	189
2001/C 29 E/05	Proposta di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo [COM(2000) 569 def. — 2000/0231(CNS)]	198
2001/C 29 E/06	Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [COM(2000) 462 def. — 2000/0214(CNS)] ⁽¹⁾	199
2001/C 29 E/07	Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati [COM(2000) 533 def. — 1999/0274(CNS)] ⁽¹⁾	223
2001/C 29 E/08	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia [COM(2000) 529 def. — 2000/0221(COD)] ⁽¹⁾	239
2001/C 29 E/09	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario [COM(2000) 542 def. — 2000/0234(CNS)]	244
2001/C 29 E/10	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa [COM(2000) 511 def. — 2000/0213(COD)] ⁽¹⁾	245

2001/C 29 E/11	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione» [COM(2000) 520 def.] ⁽¹⁾	251
2001/C 29 E/12	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio [COM(2000) 521 def.] ⁽¹⁾	254
2001/C 29 E/13	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto [COM(2000) 537 def. — 2000/0223(CNS)]	265
2001/C 29 E/14	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA [COM(2000) 583 def. — 2000/0241(COD)]	266
2001/C 29 E/15	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione) (2001-2005) [COM(2000) 579 def. — 1999/0275(COD)] ⁽¹⁾	267
2001/C 29 E/16	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [COM(2000) 592 def. — 2000/0240(CNS)]	281
2001/C 29 E/17	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza [COM(2000) 593 def. — 2000/0248(CNS)] ⁽¹⁾	287
2001/C 29 E/18	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera [COM(2000) 613 def. — 1999/0068(COD)] ⁽¹⁾	291
2001/C 29 E/19	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [COM(2000) 604 def. — 2000/0250(CNS)]	315

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE